

Istruzioni operative per la raccolta dei dati relativi alle operazioni infragruppo e alla concentrazione dei rischi

Soggetti segnalanti

Sono tenuti all'invio delle segnalazioni i soggetti previsti dagli articoli art. 12 e 23 del Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016 (d'ora in poi Regolamento).

In particolare, sono tenuti alla comunicazione:

- le ultime società controllanti italiane, che inviano le comunicazioni mensili e annuali sulle operazioni infragruppo relative alle operazioni effettuate dalla stessa ultima società controllante e dalle altre imprese di cui all'art. 3 del Regolamento;
- ove non sussista un'ultima società controllante italiana, le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;
- le sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2015/2450, gli obblighi di comunicazione del Regolamento non si applicano all'ultima società controllante italiana soggetta a vigilanza a livello di conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione¹.

Le presenti istruzioni non si applicano alle imprese di assicurazione locali, di cui al Regolamento IVASS n. 29.

Contenuto della rilevazione

Scopo della rilevazione è di raccogliere i dati sulle operazioni infragruppo "significative", "molto significative" o "da segnalare in ogni circostanza" e sulle concentrazioni dei rischi "significative" e "da segnalare in ogni circostanza", di cui agli artt. 13, 14, 15, 24 e 25 del Regolamento.

I segnalanti comunicano i **dati quantitativi** con riferimento alle operazioni di cui agli articoli 14, 15 e 25 del Regolamento, raggruppandole in un unico invio **su base mensile**, ove presenti. Alla segnalazione quantitativa si affianca una **nota illustrativa** in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti le operazioni.

I segnalanti inviano **annualmente** anche i **dati quantitativi** con riferimento alle operazioni di cui agli articoli 13 e 24 del Regolamento.

¹ Per tali società la reportistica da trasmettere all'IVASS è stabilita con disposizioni specifiche. In mancanza delle stesse, alla comunicazione relativa ai dati sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni dei rischi, di cui al presente Regolamento, provvede la capogruppo del gruppo assicurativo italiano.

Schema di rilevazione

Per la raccolta dei **dati quantitativi** i segnalanti utilizzano, a seconda dei casi, gli schemi segnalatici di cui agli articoli 20, 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, vale a dire i modelli S.36 da 01 a 04² nonché S.37.01.04³.

Andranno inoltre compilati il modello S.01.01 (*Content of the submission*) nel caso di segnalazioni di operazioni infragruppo, valorizzando le righe da R0740 a R0770, relative ai modelli S.36, e la riga R0780 del modello S.01.01.04, per le segnalazioni sulla concentrazione dei rischi nonché il modello S.01.02 (*Basic Information – General*).

I segnalanti dovranno rispettare le definizioni e le istruzioni per la compilazione stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015.

I segnalanti inviano i dati su base mensile entro 15 giorni dalla data di riferimento (ultimo giorno del mese). Nessuna segnalazione è dovuta laddove nel mese non sono state effettuate operazioni soggette a comunicazione sulla base del Regolamento.

Con riferimento ai dati annuali, la comunicazione da parte dei segnalanti che trasmettono il *reporting Solvency II* annuale, di cui alle rilevazioni AES o ARG, dovrà avvenire mediante la compilazione dei modelli S.36 da 01 a 04 nonché S.37.01.04 applicabili al caso concreto, unitamente agli altri modelli annuali previsti, entro i termini di segnalazione delle citate rilevazioni.

Per i restanti segnalanti⁴ (incluse le sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo), la comunicazione riferita al 31 dicembre, dovrà contenere tutte le operazioni effettuate nell'anno, di cui agli articoli 13 e 24 del Regolamento, incluse quelle rilevanti su base mensile del mese di dicembre.

Specifiche tecniche per la produzione e trasmissione del flusso dei dati

La raccolta dei **dati quantitativi** avviene tramite la piattaforma IVASS – INFOSTAT, secondo le specifiche tecniche della tassonomia XBRL *Solvency II* pubblicata sul sito EIOPA all'indirizzo: <https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format>.

Per la comunicazione **mensile individuale e di gruppo**, la *survey* INFOSTAT da utilizzare, a partire dalle informazioni relative alla data di dicembre 2016, è denominata ADH e prevede attualmente l'invio dei soli *template* di interesse del Regolamento, descritti nell'*entry point* "Ad-hoc reporting" della tassonomia EIOPA 2.1.0. Le *survey* per la comunicazione dei **dati annuali** sono quelle denominate AES o ARG.

Per la trasmissione dei dati richiesti dal Regolamento potrà essere utilizzata la stessa abilitazione ad IVASS – INFOSTAT attualmente usata per il *reporting Solvency II*.

² S.36.01 – "Operazioni infragruppo (IGT) — Operazioni di tipo *equity*, debito e trasferimento di attività", S.36.02 – "Operazioni infragruppo (IGT) — Derivati", S.36.03 – "Operazioni infragruppo (IGT) — Riassicurazione interna", S.36.04 – "Operazioni infragruppo (IGT) — Ripartizione dei costi, passività potenziali, elementi fuori bilancio e altri elementi". Si tratta di modello da compilare "on a solo and group basis".

³ S.37.01.04 – "Concentrazione del rischio". Si tratta di un modello da compilare "on group basis".

⁴ In tale fattispecie ricadono ad esempio le ultime società controllanti italiane a loro volta controllate da imprese estere, che non trasmettono all'IVASS il *reporting Solvency II* di cui alla rilevazione ARG.

La **nota illustrativa**, redatta in lingua italiana, dovrà essere trasmessa in formato PDF alla casella di posta elettronica certificata del Servizio Vigilanza Prudenziale dell'IVASS (vigilanza.prudenziale@pec.ivass.it).

Prima applicazione

In sede di prima applicazione la trasmissione delle informazioni dovrà avvenire secondo il seguente calendario:

- entro il 6 marzo 2017: invio delle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2016 e al 31 gennaio 2017;
- entro il 27 marzo 2017: invio della segnalazione riferita al 28 febbraio 2017.

Dalla segnalazione riferita al 31 marzo 2017 entrerà in vigore la scadenza ordinaria; questa segnalazione dovrà, pertanto, essere prodotta entro 15 giorni dalla data di riferimento.

I segnalanti che non sono tenuti all'invio del *reporting Solvency II* annuale inviano la comunicazione mensile di dicembre 2016 integrata con i dati relativi all'intero anno 2016 di cui agli articoli 13 e 24 del Regolamento entro il 28 febbraio 2017.

Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti sugli aspetti tecnici di invio dei dati potranno essere rivolte alla casella divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it.